

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Compilazione del quadro DI per i crediti derivanti dall'integrativa "ultrannuale"

di **Francesco Paolo Fabbri**



Fatti salvi i **limiti temporali** di presentazione delle **dichiarazioni integrative** – coincidenti con il **termine di decadenza del potere di accertamento** – ex [articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), con riferimento alle **integrative a favore** dalle quali emerge un **credito** ai fini delle **imposte sui redditi** (in considerazione del minor debito o del maggior credito inizialmente dichiarato), ciò che cambia a seconda del **momento di presentazione** della stessa integrativa è la **tempistica di utilizzo del credito che ne deriva**, da utilizzare in **compensazione**.

Specifica infatti l'[articolo 2, comma 8-bis](#), secondo periodo dello stesso D.P.R. 322/1998 che *“nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia **presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**, il **credito** di cui al periodo precedente può essere **utilizzato in compensazione**, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa...”*.

In sintesi, se l'integrativa relativa alle imposte sui redditi viene presentata oltre il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo – dando luogo alla fattispecie di integrativa c.d. **“ultrannuale”** – occorre **attendere il 1° gennaio dell'anno ancora successivo** per poter compensare il credito (questo vale, almeno, per i soggetti **“solari”**).

Utilizzando pertanto detto credito per versare i **debiti maturati a partire da tale data**.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto occorre poi notare che, ai fini della possibilità di utilizzare il maggior **credito da integrativa “ultrannuale”**, il debito da compensare deve per l'appunto risultare **“maturato”** dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione integrativa a favore; quindi, nello specifico, **non** necessariamente di un **debito d'imposta relativo al periodo d'imposta successivo** (o a quelli ancora posteriori) a quello di invio della stessa integrativa.

Ad esempio, per un professionista in **regime forfettario** (con **coefficiente di redditività** pari al **78%**), che si trova oltre il quinto anno di esercizio dell'attività (aliquota dell'**imposta sostitutiva** del **15%**), il quale:

- nel corso del periodo d'imposta **2022**,
- ha presentato un'**integrativa a favore** relativa al **2020**,
- evidenziando **minori compensi** per **euro 10.000**,

sarà possibile usufruire di un **credito** d'imposta pari ad **euro 1.170** ($10.000 \times 78\% \times 15\%$), ossia dell'**eccedenza** rispetto a quanto **inizialmente dichiarato** per il 2020.

Tale credito sarà però utilizzabile per il versamento di **debiti maturati dal 01.01.2023** – non per forza relativi all'anno d'imposta 2023 (e successivi) – in considerazione della trasmissione nel 2022 della dichiarazione per l'anno oggetto di integrazione.

Occorre a questo punto notare che, in sede di **Telefisco 2020** (risposta n. 18 ai quesiti del 30.01.2020), l'**Agenzia delle Entrate** ha **chiarito** che il **credito** d'imposta derivante dalla dichiarazione integrativa a favore "ultrannuale" deve essere **rigenerato** nell'**anno successivo** a quello di **presentazione della stessa integrativa**.


Dunque, nell'esempio visto in precedenza, la dichiarazione integrativa a favore per il periodo d'imposta **2020**, presentata nel corso del 2022, vede **rigenerarsi** il **credito** pari ad euro 1.170 nella **dichiarazione** per lo stesso **2022** (presentata infatti l'anno successivo, tramite il **modello Redditi 2023**).

Ciò avviene, in particolare, attraverso l'**indicazione** del credito derivante dalla dichiarazione a favore in questione nell'apposito **quadro DI** del modello dichiarativo relativo all'anno di trasmissione di quest'ultima.

Il quadro in esame è tutto sommato semplice gestire, dovendosi solamente **fornire le informazioni** relative:

- al **periodo d'imposta** oggetto di integrazione;
- al **credito** derivante dal minor debito/maggior credito rispetto alla dichiarazione originaria, sia in termini di **importo** che di **tipologia** (tramite il codice tributo);
- all'eventuale **riferibilità** di simile **eccedenza** a favore del contribuente ad un **errore contabile** (*infra*).

Rispetto alla casistica di cui sopra la **compilazione** del **modello Redditi PF 2023**, per l'anno 2022 in cui è stata inviata l'integrativa "ultrannuale", avverrà come segue:



PERSONE FISICHE
2023

PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO DI – Dichiarazione integrativa

Mod. N.

	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
D11	¹ 1972	² 2020	³ ,00	⁴ 1.170,00
D12			,00	,00
D13			,00	,00

L'unica **eccezione** alla **regola** sopra illustrata, sull'**utilizzo “postergato”** del credito da integrativa presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all'annualità successiva, è quella individuata dalla prima parte del citato secondo periodo dell'**articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998.**

Tale norma specifica, infatti, che resta ferma “*in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al primo periodo* [sulla possibilità, in generale, di scomputare il credito da integrativa a favore in compensazione c.d. “orizzontale” – nota aggiunta] *per i casi di correzione di errori contabili di competenza...*”, ipotesi in cui **non vale** la **dilazione** nell'**utilizzo** del **credito** che deriva dall'**integrazione** della **dichiarazione** – potendosi pertanto **utilizzare sin da subito** tale **eccedenza** d'imposta.

In simile ipotesi occorre dunque solamente **aggiungere**, al **campo 3 “Errori contabili”** del quadro DI nel modello Redditi PF 2023, l'importo del **credito** che fa riferimento alla richiamata **irregolarità temporale di imputazione** del componente di reddito.

Se si ipotizza quindi, sempre rifacendosi all'esempio del contribuente in regime forfettario, che i **minori compensi pari a 10.000** fossero stati:

1. **inizialmente appostati** al periodo d'imposta **2020** (includendoli per questo motivo nella dichiarazione originariamente presentata per tale annualità), benché
2. correttamente da considerare **referibili al 2021**, ad esempio in quanto relativi ad una fattura emessa il 28/12/2020 ma oggetto di incasso solamente nell'anno successivo,

la compilazione del prospetto in esame varierà in questo modo:



PERIODO D'IMPOSTA 2022

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

QUADRO DI – Dichiarazione integrativa

Mod. N.

--	--

	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
DI1	¹ 1972	² 2020	³ 1.170,00	⁴ 1.170,00
DI2			,00	,00
DI3			,00	,00